



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 341

DATA 31/10/2016

DETERMINAZIONE

N° 57

DEL 27/10/2016

IMPEGNO DI SPESA

SI (X)

NO ()

OGGETTO: RISCOSSIONE COATTIVA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ABACO Spa - CIG Z2A1BB5F85

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

F.to:REVELLINO Roberto

27/10/2016

| | |
|--|--|
| <p>Si attesta la copertura finanziaria numero impegno/i n.558 per €. 2.900,00 Voce 360 cap.20 art.99</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.TOREVELLINO Roberto</p> <p>Li, 28/10/2016</p> | <p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>DAL 02-nov-2016</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.TOZULLO dott. Raffaele</p> |
| <p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p> | |
| <p>N. REG. <u>744</u></p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 02-nov-2016</p> | |

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li 02-nov-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

OGGETTO: RISCOSSIONE COATTIVA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ABACO Spa - CIG Z2A1BB5F85

L'anno DUEMILASEDICI nel mese di *Ottobre* il giorno *Ventisette* nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA FINANZIARIA - TRIBUTI

REVELLINO Roberto

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 “Approvazione del Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi”;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 2 del 07/01/2010 “Modifica art.5 del Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori beni e servizi”, come modificata dalla deliberazione G. C. n. 3 del 13/01/2014;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con C.C. n. 36 del 27/09/2012;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 05/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto “Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2017-2018 e nota integrativa” e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 16/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018- Assegnazione risorse finanziarie ” e s.m.i.;

PREMESSO che, tra le funzioni di gestione delle entrate del comune rientra la riscossione coattiva dei crediti non riscossi alle prescritte scadenze, da effettuarsi sulla base delle disposizioni vigenti che individuano la procedura di riscossione delle entrate pubbliche

come indicato nell'articolo 36, comma 2 del DL 248/2007: “ La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

RILEVATO che l'art. 10 comma 1, lettera c) della L. 23 del 11.03.2014 delega il Governo a rivedere e riordinare la normativa vigente in materia di riscossione delle entrate degli enti locali e di coordinarla in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal TU di cui al regio decreto 14.04.1910 n. 639, le procedure e gli istituti dei ruoli di cui al DPR 29.09.1973 n. 602, adattandoli alla peculiarità della riscossione locale;

CONSIDERATO che in passato la riscossione coattiva è stata affidata alla GEC spa di Cuneo e che tale società ha cessato l'attività a fine 2015 poiché posta in liquidazione volontaria dalla proprietà;

RILEVATO che dovrà comunque essere avviata la riscossione coattiva di tutti i mancati pagamenti riferiti agli avvisi di accertamento TARES – TARI – ICI – IMU, alle infrazioni al C.d.s., nonché alle entrate patrimoniali quali i servizi scolastici;

CONSIDERATO che all'interno dell'Ente non è possibile, né conveniente sul piano economico, attivare un nuovo servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione, per carenza di personale con specifica professionalità di tipo esattoriale (funzionari della riscossione in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di Ufficiale della riscossione), nonché legale, essendo noto che l'attività di riscossione coattiva richiede notevoli sforzi e competenze di tipo strettamente legale per far fronte agli eventuali contenziosi giurisdizionali e che, pertanto, si rende necessaria affidare ad un Concessionario della riscossione l'attività in oggetto;

CONSIDERATO inoltre che dal susseguirsi delle norme in materia di riscossione, in vista della complessiva riforma della riscossione e dell'eventuale istituzione di un nuovo soggetto pubblico deputato alla riscossione, l'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali può essere affidata ad un soggetto privato iscritto all'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997;

VISTO l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: “ Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali ” e rilevato quanto segue in merito:

a) gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza) ai sensi dell'articolo 25 della legge 448/1999 sono:

01 amministrazioni statali, centrali e periferiche;
02 istituti e scuole di ogni ordine e grado;
03 istituzioni educative ed universitarie;
04 enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
05 agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);

b) gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;

c) infatti, l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: “ Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. ”;

d) pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali (“restanti amministrazioni” di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

TUTTAVIA, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

I in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

II in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;

III in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:

energia elettrica,
gas,
carburanti rete e carburanti extra-rete,
combustibili per riscaldamento,
telefonia fissa e telefonia mobile;

e) dato atto che la fornitura/il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui alla precedente lettera d), punti I,II e III; di questo elenco];

f) per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: “ Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro ”;

g) l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “ le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...] ”;

h) ovviamente, i riferimenti alle norme del dpr 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

RILEVATO, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;

RILEVATO NUOVAMENTE che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

STABILITO di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

RILEVATO altresì che sono state invitate a presentare la propria migliore offerta cinque società aventi i requisiti di legge, e che la migliore è risultata essere quella presentata dalla Società ABACO Spa, con sede a Padova, Via F.lli Cervi n. 6;

CONSIDERATO che il criterio di valutazione prescelto è stato, come indicato nella lettera di invito, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che la valutazione è avvenuta applicando i medesimi criteri (numero pratiche indicate in offerta per il relativo costo, aggio calcolato sul 45% delle somme da riscuotere poiché tale è l'aspettativa sulla base dei dati del passato e di quelli forniti dalle stesse società di riscossione);

RICHIAMATA l'offerta prot.n. 10092 del 29/09/2016 presentata dalla Società alla Società ABACO Spa, con sede a Padova, Via F.lli Cervi n. 6 che comporta un aggio pari all'7,90 % (settevirgolanovantapercento), oltre IVA, determinato sulle somme a qualsiasi titolo riscosse, più €. 4,10 per pratica affidata in riscossione coattiva, per una spesa complessiva annua stimata in €. 3.931,27 oltre IVA ;

RILEVATO che la ABACO Spa, con sede a Padova, Via F.lli Cervi n. 6 è dotata di strumenti software, esperienza e ufficiali di riscossione, oltre ad un proprio ufficio legale e possiede i requisiti previsti dalla legge in materia di affidamento in concessione:

- a. Iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare l'attività di riscossione ed accertamento dei tributi come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/1997;
- b. Capitale interamente versato di €. 10.000.000,00;
- c. Licenza per l'esercizio dell'attività di recupero crediti per conto di terzi come stabilito dall'art. 115 del TULPS, approvato con R.D. 773/1931;
- d. Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14000:2004;
- e. Precedente esperienza del servizio proposto ed in genere dei servizi di riscossione delle entrate comunali;

VISTO il D.Lgs del 18/8/2000 n. 267 e 7/8/1990 n. 241;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTI gli artt. 3 e 17 del D.Lgs 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazione;

CONSIDERATO che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio sopra indicato per il combinato disposto degli artt. 97, 151 comma 4 e 183 comma 9 del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 3, 16 e 17 del D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n. 102;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

1. Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare in concessione per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di affidamento, la gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie, alla Società ABACO Spa, con sede a Padova, Via F.lli Cervi n. 6, e secondo le condizioni di cui alla

proposta prot.10092 del 29/09/2016 presentata dalla stessa Società ABACO Spa, con sede a Padova, Via F.lli Cervi n. 6;

3. di dare atto che la proposta comporta un aggio pari all'7,90% (settevirgolanovantapercento), oltre IVA, determinato, sulle somme a qualsiasi titolo riscosse, più €. 4,10 oltre IVA per pratica affidata in riscossione coattiva, che le spese postali e quelle esecutive sono anticipate dal Concessionario, a carico dell'Ente e addebitate al contribuente;

4. di impegnare a favore della Società ABACO Spa, con sede a Padova, Via F.lli Cervi n. 6, la presumibile spesa di € 2.900,00 riferita al costo/pratica e spese postali relativo al primo anno di affidamento, con imputazione alla voce 360 capitolo 20 art. 99 – Codice 01.04.1 Missione 01 – Programma 04 “Spese per riscossione tributi Comunali”, dando atto che con separato atto verranno impegnate ulteriori somme relative all'Aggio ed ad ogni altro ulteriore onere a carico dell'Ente;

5. di dare atto che il valore complessivo del suddetto servizio per i tre anni di affidamento risulta inferiore al valore di €40.000,00 (IVA esclusa) individuato dall'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, per il quale è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;

6. di dare atto che il compenso verrà liquidato con successivo provvedimento sulla base degli importi effettivamente incassati e rendicontati, risultanti dai tabulati forniti dalla società;

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.TOREVELLINO Roberto

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa:

| Settore | Soggetto | C / R | Anno | Imp/ Sub | Interv. | Voce | Cap. | Art. | Stanz. / Residuo | Già Utilizzato | Importo € |
|--|---------------|-------|------|----------|---------|------|------|------|------------------|----------------|-----------|
| GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI | ABACCO S.P.A. | C | 2016 | 558 | 01041 | 360 | 20 | 99 | 8.000,00 | 3.986,10 | 2.900,00 |

Li, 28/10/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.TOREVELLINO Roberto